



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL NIDO D'INFANZIA ED AI SERVIZI INTEGRATIVI DEL NIDO

Approvato con atto C.C. n. 24 del 26/05/2011

CITTA' DI CERVIA



COMUNE DI CERVIA

(Provincia di Ravenna)

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia

www.comunecervia.it

C. F./ P. Iva 00360090393



REGOLAMENTO RETTE DI FREQUENZA AL NIDO D'INFANZIA ED AI SERVIZI INTEGRATIVI DEL NIDO.

Art. 1 – Oggetto.

Il presente Regolamento definisce la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi:

- Nido d'infanzia (tempo pieno);
- Nido Estivo;
- Servizi aggiuntivi (art. 20 del vigente Regolamento del Nido);
- Girotondo (part-time);
- Servizi a tempo pieno e part-time gestiti in convenzione con strutture private;

Art. 2 Determinazione della retta di frequenza.

Viste le leggi n. 122 e 183 del 2010 ed in base al D. Lgs. n. 109/98 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59 – comma 51, della L. n. 449/97” e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio Nido d'Infanzia, non essendo destinato alla generalità dei soggetti, rientra fra i servizi per i quali deve essere valutata “la capacità economica di un individuo” per stabilire se lo stesso può accedere alle prestazioni a prezzo pieno o a prezzo agevolato. I criteri definiti dalla normativa citata, traducono la capacità economica di un individuo in un valore confrontabile, denominato ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). L'attribuzione di **tariffe agevolate “personalizzate”**, verrà applicata ai possessori di un'ISEE compresa fra una soglia minima ed una massima, da quantificarsi in € 7.746,00 ed € 22.00,00;

Al di sotto della soglia minima (suddivisa in due fasce), il servizio viene erogato dietro pagamento della **tariffa minima**, al di sopra della massima, l'utente è tenuto al pagamento della **tariffa massima**.

Le percentuali dell'ISEE per il calcolo delle tariffe personalizzate, le tariffe minime e la tariffa massima di cui al successivo art. 5, sono deliberate dalla Giunta Comunale prima dell'avvio di ogni anno scolastico.

Art. 3 – Certificazione ISEE.

La certificazione ISEE, per quanto attiene al nucleo familiare, dovrà essere compilata ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 223/89 e della L. n. 183/2010 e successive modificazioni.

La composizione del nucleo familiare, dovrà comunque corrispondere a quella dichiarata all'atto della compilazione della domanda di accesso al servizio Nido.

Qualora i genitori non siano coniugati ed uno dei due non conviva con il figlio, ma il figlio sia fiscalmente a carico di entrambi, è necessaria l'attestazione ISEE anche del genitore non convivente.

Art. 4 – Presentazione della certificazione ISEE.

Le famiglie degli iscritti ai servizi di cui all'art. 1, al fine di vedere quantificata la retta di frequenza per l'anno scolastico, su richiesta dell'Unità Politiche Educative, è invitata a presentare la propria certificazione ISEE che faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente (DPCM n. 242/2001 e successive integrazioni e modificazioni).

La mancata presentazione della certificazione ISEE, comporta il pagamento della tariffa massima.

Un significativo peggioramento della situazione economica (riconducibile ad una certificazione ISEE inferiore di non meno del 30% rispetto a quella già presentata ed in corso di validità), che intervenga successivamente alla definizione della quota di contribuzione, potrà essere segnalato al medesimo Ufficio, presentando una nuova certificazione ISEE. L'eventuale aggiornamento della tariffa, previa valutazione del competente Servizio, decorrerà dal mese di frequenza successivo alla data di presentazione della comunicazione.

Art. 5 – Calcolo della tariffa.

La tariffa di ogni singolo utente, sia che frequenti un servizio gestito direttamente o in convenzione, viene calcolata, di anno scolastico in anno scolastico, come segue:

Retta (tariffa) minima prima fascia per ISEE da € 0,00 ad € 3.000,00 = Tariffa unica a prescindere dal valore ISEE;

Retta (tariffa) minima seconda fascia per ISEE da € 3.000,01 ad € 7.745,99 = Tariffa unica a prescindere dal valore ISEE;

Retta (tariffa) personalizzata Nido a Tempo pieno, da applicarsi ad ISEE comprese fra € 7.746,00 ed € 22.000,00 = _____% dell' ISEE presentata per l'anno scolastico.

Retta (tariffa) personalizzata Nido Part-time da applicarsi ad ISEE comprese fra € 7.746,00 ed € 22.000,00 = _____% dell' ISEE presentata per l'anno scolastico.

Retta (tariffa) massima per ISEE da € 22.000,01 o mancata presentazione dell'ISEE = Tariffa unica a prescindere dal valore ISEE;

SERVIZI EX ART. 20 DEL REGOLAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA

Retta (tariffa) minima prima fascia per ISEE da € 0,00 ad € 3.000,00 = Tariffa unica a prescindere dal valore ISEE;

Retta (tariffa) minima seconda fascia per ISEE da € 3.000,01 ad € 7.745,99 = Tariffa unica a prescindere dal valore ISEE;

Retta (tariffa) personalizzata, da applicarsi ad ISEE comprese fra € 7.746,00 ed € 22.000,00 = _____% dell' ISEE presentata per l'anno scolastico.

Retta (tariffa) massima per ISEE da € 22.000,01 o mancata presentazione dell'ISEE = Tariffa unica a prescindere dal valore ISEE;

Alle famiglie con due o più figli che frequentino contemporaneamente i servizi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, è concesso una riduzione del 50% sulla tariffa determinata, a partire dal secondo figlio e per tutti i successivi.

Alle famiglie dei minori frequentanti i servizi in oggetto e non residenti anagraficamente nel Comune di Cervia, verrà assegnata una tariffa maggiorata del 20% rispetto alla tariffa massima.

Art. 6 – Applicazione tariffa agli utenti dei servizi convenzionati.

Anche agli utenti dei servizi convenzionati, aventi diritto, verrà applicata la tariffa personalizzata. Al termine dell'anno scolastico, prima del versamento dell'ultima quota di contributo spettante al Gestore, verrà quantificato quanto effettivamente versato dall'utenza e quanto avrebbe dovuto essere pagato dalla famiglia a seguito della convenzione a suo tempo stipulata, al fine della quantificazione del saldo (attivo o passivo).

Art. 7 – Controlli.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad espletare i seguenti controlli:

- 1) Controlli a campione in misura non inferiore al 5% delle certificazioni ISEE presentate per tipologia di servizio.
- 2) Controlli puntuali e mirati sulla singola certificazione ISEE, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente, qualora le dichiarazioni risultino:
 - a) Palesemente inattendibili;
 - b) Contraddittorie rispetto a precedenti dichiarazioni;
 - c) Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
 - d) Illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale;

Per l'effettuazione dei controlli, l'Ufficio competente, si avvarrà dei seguenti strumenti:

- 1) Sito INPS – visualizzazione delle posizioni contributive e previdenziali;
- 2) SIATEL – dati reddituali, dati sul patrimonio immobiliare e mobiliare registrato;
- 3) SISTER – visure catastali del patrimonio immobiliare;

Controlli automatici sui dati autocertificati dal richiedente, verranno effettuati dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L. 109/98 come modificata dalla L. 183/2010.

L'effettuazione di una verifica sulla dichiarazione ISEE, potrà essere richiesta al Locale Comando della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 4 commi 10 e 11 della L. 109/98 come modificata dalla L. 183/2010 ed in virtù della vigente convenzione.

Art. 8 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo la previsione dell'art. 95 comma 3° dello Statuto Comunale.

Approvato con atto C.C. n. 24 del 26.05.2011